



**ARPEA**  
**AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN**  
**AGRICOLTURA**

Sede Legale: Via Bogino, n. 23 – 10123 TORINO  
C.F. 97694170016

**DETERMINAZIONE N° 291 - 2021 DEL 20/12/2021**

**OGGETTO: aggiornamento delle specifiche di Controllo di secondo livello sulle attività delegate ai CAA (Reg. UE 809/2014).**

Il Commissario Straordinario

Vista la D.G.R. n. 17-3827 del 24 settembre 2021 con la quale è stata nominata Commissario straordinario dell'ARPEA la Dr.ssa Martina Piera, alla quale sono, pertanto, attribuiti tutti i poteri che lo Statuto dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA) prevede siano assegnati al Direttore;"

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, che all'articolo 7 dà la possibilità agli organismi pagatori accreditati la facoltà di *delegare, eccetto il pagamento, le altre tipologie di attività finalizzate alla gestione e al controllo delle spese. Gli organismi pagatori gestiscono e provvedono ai controlli delle operazioni connesse all'intervento pubblico di cui sono responsabili e ne assumono la responsabilità generale.*
- il Regolamento (CE) n. 907/2014 DELLA COMMISSIONE dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei

conti, le cauzioni e l'uso dell'euro, e in particolare l'Allegato I "Criteri di riconoscimento", che al punto 1.C) prevede che:

*«Se l'organismo pagatore delega a un altro organismo l'esecuzione di uno qualsiasi dei suoi compiti, a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1306/2013, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:*

*i) un accordo scritto tra l'organismo pagatore e tale organismo deve specificare, oltre ai compiti delegati, la natura delle informazioni e dei documenti giustificativi da presentare all'organismo pagatore, nonché i termini entro i quali devono essere forniti. L'accordo deve consentire all'organismo pagatore di rispettare i criteri per il riconoscimento;*

*ii) l'organismo pagatore resta in ogni caso responsabile dell'efficace gestione dei fondi interessati; esso rimane l'unico responsabile della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, compresa la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, e ad esso compete dichiarare alla Commissione la spesa corrispondente e contabilizzarla;*

*[...]*

*vi) l'organismo pagatore sottopone periodicamente a verifica i compiti delegati per accertarsi che l'operato dell'organismo sia di livello soddisfacente e conforme alla normativa dell'Unione.»*

- il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 640/2014 del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
- il Regolamento (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Il Decreto Ministeriale n. 1420 del 26 febbraio 2015 "Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013"
- il Decreto Ministeriale n. 5465 del 7 giugno 2018 "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";

- la Legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1. "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale" (articoli 81-82-83-84);
- per la gestione dei procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e di sviluppo rurale, è istituito il sistema informativo agricolo piemontese (SIAP) quale strumento di organizzazione e semplificazione dell'azione amministrativa nonché per il monitoraggio e la valutazione delle politiche attuate. L'Anagrafe agricola del Piemonte, componente centrale del SIAP, è l'archivio di riferimento per il controllo amministrativo delle dichiarazioni riguardanti i requisiti soggettivi e la consistenza aziendale, presentate dai produttori agricoli e dai soggetti che attivano procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale. Al fine di semplificare l'istruttoria dei procedimenti amministrativi, il fascicolo aziendale è utilizzato per l'esecuzione dei controlli amministrativi. La gestione del fascicolo aziendale e l'aggiornamento dell'Anagrafe agricola del Piemonte di norma è affidata ai CAA;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni concernente norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativo.

Considerato:

- il Sistema Integrato di Gestione e Controlli istituito e definito dalle norma sopra citate;
- che, ai sensi della vigente normativa, la corretta applicazione dei regimi comunitari di aiuto all'agricoltura richiede la predisposizione e l'attuazione di un esteso sistema di controlli sul rispetto degli impegni e sulla sussistenza delle condizioni richieste dalle disposizioni nazionali e comunitarie.

Vista:

- l'attività ordinaria dell'Ufficio Controlli, stabilita dal Piano Annuale dei Controlli;
- la vigente normativa nazionale e regionale in merito allo Sviluppo Rurale, al Regime di pagamento Unico all'applicazione della condizionalità, alle condizioni e modalità tecniche di accesso alla riserva nazionale e alle procedure e domande di trasferimento dei titoli, pignoramento e pegno di titoli e rispettive s.m. e in merito ai succitati argomenti;

Dato atto che:

- Arpea, per talune fattispecie di controlli, si avvale di organismi delegati esterni pur rimanendo responsabile della corretta applicazione delle funzioni delegate.
- le fasi di controllo operativo in contraddittorio con i centri di assistenza sono affidate al soggetto aggiudicatario, individuato con apposita gara di affidamento - Gara per l'affidamento del servizio di controlli in loco e amministrativi in ambito PAC – ARPEA – annualità 2021 -2023 (gara 88 - 2020).

Vista la vigente Convenzione sottoscritta da Arpea , Regione Piemonte - Direzione Agricoltura e Cibo – ed i Centri di Assistenza Agricola (CAA). D.M. 27/3/2008 e D.Lgs. 74/2018;

Considerati gli ambiti di controllo oggetto di delega al CAA, secondo quanto sancito dalla suddetta Convenzione e in ottemperanza al Reg. UE 907/2014, ARPEA predispone un controllo di secondo livello della corretta tenuta formale e sostanziale dei fascicoli aziendali e dei relativi procedimenti amministrativi ad esso collegati (domande uniche e domande di accesso alla riserva nazionale, domande di sviluppo rurale - misure agro-ambiente e superficie, domande trasferimento titoli, domande piccoli agricoltori) .

Considerato che:

- per ciascuna azienda sottoposta a controllo è previsto un controllo formale sulla documentazione inerente la titolarità di conduzione, mediante esame dettagliato della documentazione afferente alle particelle estratte a campione e la verifica dell'allineamento tra quanto risultante dal sistema informatico (Anagrafe Unica Aziendale) e la documentazione presentata al controllo;
- il processo di controllo ha per oggetto il riscontro di eventuali irregolarità nel fascicolo aziendale, anche in considerazione delle eventuali conseguenze economiche sui procedimenti amministrativi derivanti dalle stesse.

Dato atto che Arpea ha emanato le seguenti Determinazioni di approvazione alle specifiche di controllo di II livello:

- D.D. n. 223 del 20.12.2018, avente per oggetto "Controlli di II livello CAA 2018 – fascicoli aziendali 2018 - SPECIFICHE DI CONTROLLO DI SECONDO LIVELLO SULLE ATTIVITA' DELEGATE AI CAA", utilizzate anche per i controlli sulla campagna di domanda 2018 e 2019;
- e D.D. n. 29 del 27.01.2021 avente per oggetto "Specifiche di Controllo di secondo livello sulle funzioni delegate ai CAA - campagna 2020" che sarà sostituita dalla presente determinazione.

Tutto quanto sopra descritto e premesso:

#### DETERMINA

- 1) di approvare come parte integrante della presente determinazione l'allegato 1: manuale aggiornato delle "SPECIFICHE DI CONTROLLO DI SECONDO LIVELLO SULLE ATTIVITA' DELEGATE AI CAA";
- 2) di procedere all'integrazione e conseguente sostituzione di quanto disposto con Determina del Direttore di Arpea n. 29 del 27/01/2021 con quanto sancito nell'allegato alla presente determinazione;
- 3) di provvedere alla pubblicazione del presente atto e relativo allegato sul sito istituzionale dell'Agenzia.

*Il Commissario Straordinario*  
Piera Martina